


DIRITTO DI FAMIGLIA

## Mantenimento figli: quando il genitore può dire no

Laura Logli\*



I genitori mantengono i figli sempre più in là negli anni. Se la famiglia è unita non c'è un preciso assegno che un genitore deve pagare per i figli, ma la questione cambia in caso di divorzio, dove il genitore (di solito il padre) che non vive con i ragazzi è tenuto a pagare un assegno di

mantenimento, concordato tra genitori o sancito da una sentenza. **Ma, appunto, fino a quando?** E soprattutto in che modo può smettere il genitore di pagare gli

alimenti? Perché lo ritiene opportuno o vede che il figlio viene assunto? O perché il ragazzo gli sembra pigro e svogliato?

Facciamo chiarezza: se un genitore ha l'obbligo sancito in una sentenza di pagare il mantenimento per il figlio sino alla sua indipendenza economica, **non può autosospendere il versamento** perché il ragazzo ha trovato un lavoro o perché i suoi studi sono senza profitto o troppo lenti. Deve chiedere al giudice (o trovare un accordo con il figlio) che l'assegno di mantenimento venga revocato.

Una nuova ordinanza della Cassazione, la n. 2056 del 24 gennaio 2023, **ha abbassato ulteriormente l'età** dopo la quale i figli maggiorenni si presumono capaci di lavorare. Nel caso preso in esame dalla Corte, si è stabilito che i figli maggiorenni sono **in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento a 29 anni**. Sarebbe questa l'età dopo la quale, nella maggioranza dei casi, si può ragionevolmente ritenere superfluo il contributo del genitore.

Nella vicenda presa in esame, la Corte ha confermato che, anche se l'onere della prova sulla autosufficienza dei figli spetta in teoria al genitore che vuole smettere di pagare l'assegno, tuttavia, data l'età dei giovani in questione, può ritenersi sulla base di presunzioni che siano in grado di lavorare per **provvedere al proprio mantenimento** visto che non risulta provata nessuna disabilità né tantomeno un percorso di studi ancora da completare.

In questo senso spetta al figlio dimostrare di «essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se necessario ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni».

In ogni caso una giurisprudenza consolidata negli anni è sempre stata chiara sui **doveri dei genitori** nei confronti dei figli maggiorenni: l'obbligo di mantenerli viene meno una volta che i ragazzi hanno raggiunto una condizione di indipendenza economica. Questa si realizza quando i figli **ricevono un reddito** che corrisponde alla professionalità acquisita (per esempio ho studiato per diventare videomaker e ho trovato un lavoro per questo), oppure quando il figlio, diventato maggiorenne, è stato messo nelle concrete condizioni di poter **essere autosufficiente**, ma lui non lo ha fatto per sua colpa o per sua scelta. Nessuna giustificazione quindi per quei figli che tengono un comportamento di **inerzia e rifiuto** ingiustificato alle occasioni di lavoro.

Così, ad esempio i giudici hanno negato l'assegno a una laureata in architettura trentenne che rifiutava lavori non in linea con la sua formazione così come ha escluso il diritto al mantenimento del figlio ventottenne, iscritto da otto anni all'università e che aveva già svolto lavori saltuari.

E poi l'adeguamento dei tribunali alla precarietà del mondo del lavoro: con la sentenza 40282 del 2021 la Cassazione ha confermato che **anche il contratto a termine segna l'ingresso nel mondo del lavoro**. E quindi, se lo stipendio è adeguato e l'orizzonte non troppo ristretto, il piede messo nel mondo del lavoro è sufficiente a interrompere l'obbligo da parte del genitore di mantenere il figlio maggiorenne, che va considerato ormai autonomo economicamente. Quanto alla possibile obiezione sul rischio che il contratto a tempo determinato non venga rinnovato, si tratta di un pericolo non diverso dalla perdita del lavoro per altre cause che, come si sa, non fa rivivere l'assegno di mantenimento versato dai genitori.

Una precisazione è però d'obbligo per quanto riguarda il precariato. Naturalmente, evidenzia la Cassazione, non tutti i lavori a tempo sono utili a raggiungere un'indipendenza economica. Questa può essere esclusa quando la **durata del contratto è troppo breve**, tanto da non offrire alcuna seria prospettiva di autonomia, come avviene per i lavori stagionali. Non basta nemmeno a emanciparsi un lavoro con una **retribuzione troppo bassa** rispetto allo scopo, come capita spesso, ad esempio, nell'apprendistato. Niente stop all'assegno di mantenimento quindi per il figlio che fa la stagione estiva come barman, né per il laureato in legge che lavora come praticante in uno studio legale con un rimborso spese.

Inoltre, l'assegno va sempre paragonato alle **capacità economiche dei genitori**, quindi, in astratto, se è legittimo che il figlio di persone molto facoltose prosegua un lungo percorso universitario, di specializzazione, in linea con il progetto prefigurato insieme ai genitori, non si può pretendere che il figlio di genitori con uno stipendio modesto continui a gravare sulle spalle degli adulti.